

Roma, 1 luglio 2022

**Circolare n. 14/2022**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Al Comitato Centrale FNOVI  
Al Collegio dei Revisori dei Conti FNOVI

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

**Oggetto: Nota Regione Toscana (prot. n. 46104 del 17 giugno 2022) sul tema  
“Assolvimento dell’obbligo vaccinale DL 44/2021 e ss.mm.ii. - Chiarimenti” -  
Comunicazione a cura di ‘Vetindipendenti’ - Informativa**

Gentili Presidenti,

la scrivente Federazione è stata raggiunta da una nota a firma ‘Vetindipendenti’<sup>1</sup> dove, nel richiamare i contenuti espressi in un parere legale circa i chiarimenti forniti dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, si legge una sollecitazione all’adozione da parte degli organismi ordinistici provinciali di atti idonei a revocare i provvedimenti di sospensione adottati per aver accertato l’inadempimento del medico veterinario dall’obbligo vaccinale.

Successivamente la Federazione ha avuto notizia di atti deliberativi d’urgenza adottati dai Presidenti di alcuni Ordini provinciali che hanno revocato le sospensioni precedentemente disposte ai sensi della legge n. 44/2021, richiamando le stesse motivazioni formulate nel predetto parere.

---

<sup>1</sup> In atti si legge che dietro questa firma c’è un gruppo di Medici Veterinari appartenenti ad una rete nazionale cui afferiscono colleghi da tutti gli Ordini Veterinari Provinciali, formato da Veterinari, vaccinati e non vaccinati, sospesi o attivi, che promuovono il dovere di indipendenza intellettuale in base all’articolo 12 del codice deontologico

Premesso che la scrivente Federazione è da tempo impegnata nel cercare una interlocuzione con le competenti istituzioni affinché sia avviato un tavolo che possa, in un clima di costruttivo confronto, declinare nuove regole che possano risultare più coerenti con l'evoluzione epidemiologica della pandemia che stiamo affrontando, va - comunque - ribadita la piena applicabilità e vigenza dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 (e successive modificazioni ed integrazioni) e, di conseguenza, la sussistenza dell'obbligo vaccinale in capo a tutti gli operatori sanitari, ivi compresi i medici veterinari.

A tal riguardo, è necessario considerare che - contrariamente a quanto sostenuto - i chiarimenti della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, non hanno alcuna incidenza sul profilo del medico veterinario.

Lasciando ad altri contesti ogni analisi più approfondita delle questioni giuridiche sottese alle circostanze in commento, colgo l'occasione di questo scambio epistolare per osservare sommariamente che la nota regionale accenna all'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4-ter del Decreto-legge n. 44/2021 rubricato "*Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" e non deroga alla circostanza che l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie (in qualunque forma contrattuale essi esercitano) discende invece dall'art. 4 del Decreto-legge n. 44/2021 rubricato "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*".

Nessun effetto derogante/esonerante per i medici veterinari può poi essere collegato al riferimento alle strutture di cui all'articolo 8-ter (*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto anche le strutture veterinarie necessitano di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (cfr. comma 2).

Giova ricordare, inoltre, che l'Ente Regione non ha alcuna competenza e non è assegnatario di alcuna funzione nell'ambito del procedimento diretto alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ed all'adozione degli atti consequenziali all'eventuale inerzia dell'operatore sanitario. Peraltro, è - a dir poco - abnorme che al citato provvedimento della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana abbiano deciso di adeguarsi organismi ordinistici di altre Regioni.

Per mera completezza di riscontro informo che sarà nostra cura avviare una interazione con il Dicastero vigilante affinché intervenga per ricondurre nel legittimo alveo gli interventi 'interpretativi' che si stanno registrando a cura dei più disparati soggetti, non tutti dotati dell'autorevolezza, della potestà legislativa/interpretativa necessaria per fornire linee di indirizzo vincolanti.

Nessuna controdeduzione meritano invece le argomentazioni (quantomeno opinabili) lette circa l'esistenza di un timore per le ripercussioni, "*spesso paventate*", di imputare ai vertici ordinistici condotte idonee ad integrare il reato di rifiuto o omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 del codice penale, alle quali fanno sponda le deduzioni espresse circa l'invito a valutare se queste reiterate condotte non siano invece idonee ad integrare una minaccia perseguibile ai sensi dell'art. 612 del codice penale.

Basterà ricordare che il richiamato art. 328 c.p., che sanziona l'indebito rifiuto - da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio - di un atto che deve essere compiuto "*per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità*", esige che venga rispettata proprio la legge vigente, al di là di ogni "fumosa" e


discutibile interpretazione. Ancora più inconferente è il richiamo all'art. 612 c.p., che sanziona la minaccia di un danno "ingiusto" che certamente non può essere individuato nell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.

Va richiamata, invece, l'attenzione sulle possibili conseguenze derivanti dalla mancata applicazione della normativa in materia di obbligo vaccinale, laddove si consideri che, ove l'organo ordinistico non provvedesse alla comunicazione del provvedimento di sospensione (ma, al contrario, ne disponesse addirittura la revoca), consentirebbe all'operatore sanitario inadempiente all'obbligo vaccinale di esercitare abusivamente la professione. Sono, in ogni caso, foriere di sanzioni penali ed amministrative (anche sotto il profilo della legislazione in materia di Ordini professionali) condotte ispirate a letture palesemente "fantasiose" delle leggi vigenti.

Nel ringraziare per l'attenzione colgo l'occasione per ribadire che la scrivente Federazione ritiene corretto e doveroso tenere una condotta ispirata alla massima prudenza ed aderire pertanto agli indirizzi forniti dal Ministero della Salute con il quale continuerà a cercare ogni interazione possibile per ricevere indicazioni univoche e motivate da condividere con gli Ordini provinciali, coinvolti nell'attività di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale, così che la loro azione possa caratterizzarsi per la corretta applicazione della normativa vigente.

Nel ringraziare per l'attenzione, colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Presidente  
Dott. Gaetano Penocchio)



Allegati: Nota 'Vetindipendenti' (Prot. in entrata 4741.2022)  
Parere legale e nota della Regione Toscana (prot. n. 46104 del 17 giugno 2022)  
Estratto Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 - Art. 8-ter (*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie*)